



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 86 del 18.06.2009

LE NOVITA' DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 2005, 2007 e 2009

PRECISAZIONI SUL CONGEDO RETRIBUITO DI DUE ANNI PER L'ASSISTENZA AI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE

Pervengono con una certa frequenza a questo Coordinamento nazionale richieste di chiarimento in merito alla possibilità, da parte di lavoratrici/lavoratori parenti di familiari portatori di handicap grave, di fruire dei due anni di congedo retribuito per assistenza.

A tal proposito, si forniscono le seguenti precisazioni.

L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, integrando quanto disposto dalla Legge 53/2000, ha introdotto la possibilità, per i genitori di persone riconosciute portatrici di handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito nell'arco della vita lavorativa, a condizione che l'assistito non sia ricoverato a tempo pieno in Istituto.

Successivamente, la Corte Costituzionale ha esteso il diritto a fratelli e sorelle conviventi qualora i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili (sentenza n. 233/2005), estendendola ai coniugi (sentenza n. 158/2007) ed infine ai figli conviventi (sentenza n. 19/2009), in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Oggi pertanto il diritto ai due anni di congedo retribuito è riconosciuto ai genitori, ai fratelli/sorelle ed ai figli, purché sussista il doppio requisito di handicap grave riconosciuto in capo all'assistito e di convivenza dello stesso con chi richiede il congedo.

Detto congedo è biennale e può essere fruito continuativamente oppure frazionato a giorni, mentre non è prevista la frazionabilità in ore.

Durante il periodo di congedo si ha diritto a percepire un'indennità, corrispondente all'ultima retribuzione, cioè riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempre che la stessa, rapportata all'anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di 36.151,98 euro, rivalutati di anno in anno (circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002).

Il congedo non incide negativamente sulla tredicesima, ma attualmente incide negativamente sulla maturazione delle ferie, salvo condizioni più favorevoli previste dai CC.CC.NN.LL. (Circolare INPDAP n. 31/2004).

Durante i periodi di congedo non è possibile usufruire dei permessi ex-articolo 33 della Legge 104/92 (i famosi tre giorni).

Sperando di aver fornito utili precisazioni, si inviano fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)